

ACCORDO QUADRO

tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito **CNR**, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Andrea Lenzi, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

l'**Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica**, nel seguito **INRiM**, C.F. e partita IVA n. 09261710017, con sede in Torino, Strada delle Cacce n. 91, rappresentato dal Prof. Pietro Asinari, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dello stesso INRiM

in seguito, anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

Premesso che:

Il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;

- c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuovere la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR (art. 26) i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni Operative e/o Contratti.

L'INRiM è un ente pubblico nazionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile per svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi della metrologia.

L'INRiM svolge le funzioni di istituto metrologico primario, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273; in tale veste, realizza, promuove e coordina studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura del sistema internazionale delle unità di misura (SI), alla conoscenza e allo sviluppo di materiali e dispositivi innovativi. Cura il trasferimento di tali unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo. Promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a organismi, progetti e iniziative internazionali nelle materie di competenza.

Considerato che:

- in data 15 gennaio 2021 le Parti hanno sottoscritto un Accordo Quadro di durata di anni cinque, scambiandosi l'impegno a collaborare reciprocamente a tematiche di comune interesse. L'Accordo è giunto a scadenza in data 14 gennaio 2026;
- la sinergia tra il CNR e l'INRiM può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per il sistema Italia;
- l'INRiM dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il CNR e l'INRiM possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e l'INRiM manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche riguardanti gli obiettivi prioritari individuati in Horizon Europe e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- il CNR e l'INRiM manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti;

- per il CNR la struttura coinvolta per macroarea scientifica è il Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia (“CNR-DSFTM”);
- con delibera n. 6/2026/2 del 27 febbraio 2026, il Consiglio di Amministrazione di INRiM ha autorizzato la stipulazione del presente Accordo Quadro.

Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

2.1 Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nell'ambito delle scienze fisiche, degli obiettivi strategici Energia, Ambiente, Agroalimentare e Salute, della ricerca per l'industria, i materiali, le tecnologie abilitanti e le tecnologie quantistiche.

2.2 Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi della normativa applicabile e degli ordinamenti interni delle Parti.

2.3 Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono, di comune accordo, estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

3.1 I programmi di ricerca congiunti e le iniziative posti in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- la valorizzazione e la divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la realizzazione di infrastrutture di ricerca.

3.2 Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e dell'INRiM potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente Accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni Operative previste dall'art. 5.

Art. 4 - Comitato d'Indirizzo

4.1 Viene istituito un Comitato di Indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato;
- il Presidente dell'INRiM o suo delegato;
- due componenti nominati dal Presidente dell'INRiM e due dal Presidente del CNR.

I rispettivi provvedimenti di nomina dei propri rappresentanti dovranno essere comunicati tra le Parti con PEC.

4.2 Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'INRiM, in qualità di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

4.3 Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di Indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

4.4 Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

4.5 Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti agli indirizzi di cui all'art. 13 e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni Operative.

Art. 5 - Convenzioni Operative

5.1 Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle Convenzioni Operative in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

5.2 Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) luoghi e tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate; h) i trattamenti di dati personali che dovessero risultare dall'esecuzione del presente Accordo.

5.3 Nelle Convenzioni Operative le Parti regoleranno – in conformità con ogni norma e disposizione applicabile (in primo luogo, il D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii), e alla luce delle concrete circostanze del caso – eventuali profili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5.4 Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

5.5 Alla Convenzione Operativa possono aderire, previo accordo tra le Parti del presente atto programmatico, eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

5.6 La Convenzione Operativa stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Art. 6 - Risorse

6.1 Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

6.2 Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse (umane, strumentali, strutturali e finanziarie) i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte, secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'art. 5.

6.3 Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dai Ministeri competenti, dalla Commissione Europea, da Regioni e da altri soggetti interessati.

Art. 7 - Proprietà intellettuale e Industriale – Pubblicazioni

7.1 Le Parti prendono atto che i diritti di proprietà intellettuale e industriale sono regolati dalla normativa vigente e dai propri regolamenti interni, salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti medesime.

7.2 Ciascuna Parte rimarrà titolare delle proprie conoscenze preesistenti alla firma del presente Accordo ("Background IP").

Le Parti potranno concedersi reciprocamente l'accesso al proprio Background IP ed il suo utilizzo in via non esclusiva, solo ed esclusivamente qualora esso sia necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dalle Convenzioni Operative, fatti salvi eventuali diritti di terzi che ad esso hanno contribuito, nonché eventuali obblighi di confidenzialità in essere.

7.3 Le Parti convengono che tutti i nuovi risultati direttamente ottenuti dall'esecuzione di attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e realizzati da una Parte ("Foreground IP autonomo") saranno di esclusiva proprietà della Parte che li abbia autonomamente conseguiti, che avrà facoltà di utilizzarli e valutarne la protezione o la registrazione tramite privative o diritti d'autore.

7.4 Nel caso di nuovi risultati sviluppati congiuntamente ("Foreground IP congiunto") la titolarità sarà condivisa tra le Parti, che valuteranno la loro protezione tramite diritti di privativa o diritti d'autore, secondo quote di titolarità che saranno definite tra le Parti tenendo conto del contributo inventivo o creativo, finanziario e strumentale apportato da ciascuna Parte. Resterà fermo il diritto morale inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti inventori/autori. Le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo per definire la comproprietà, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo e lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e industriale correlati al Foreground IP congiunto.

7.5 Ciascuna Parte ha diritto di usare liberamente il Foreground IP congiunto per le proprie finalità di ricerca, di didattica e di divulgazione scientifica purché detto uso non pregiudichi gli obblighi di riservatezza e/o le azioni di tutela o valorizzazione della proprietà intellettuale e/o industriale poste in essere da una Parte.

7.6 Ciascuna Parte si riserva il diritto di utilizzare il Foreground IP congiunto per attività di disseminazione scientifica, previa preventiva autorizzazione scritta da parte della Parte contitolare, che dovrà pervenire alla Parte richiedente entro 15 giorni dal ricevimento, per via telematica, della richiesta, e che non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate ad eventuali obblighi di confidenzialità e/o ad azioni in corso di tutela della proprietà intellettuale e/o industriale. In ogni caso, la Parte contitolare non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta dalla Parte proponente senza giusta causa. In assenza di riscontro scritto, da far pervenire

entro 15 giorni dal ricevimento di copia completa del testo da pubblicare, l'autorizzazione si intenderà tacitamente accordata. Le Parti si riservano di definire più dettagliatamente termini e modalità di disseminazione nelle Convenzioni Operative che saranno stipulate.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali

8.1 Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

8.2 Ciascuna Parte si impegna a conservare, e a far conservare al personale da esso impiegato nelle attività di cui al presente Accordo Quadro, il più scrupoloso segreto, nei confronti di tutte le persone non autorizzate e di terzi, su tutte le informazioni confidenziali trasmesse e contrassegnate come tali ("Informazioni Confidenziali"), adottando tutte le misure necessarie alla loro protezione. Detti obblighi sopravvivranno al completamento delle attività del presente Accordo e delle conseguenti Convenzioni Operative. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle Parti e/o al personale da esse impiegato nell'esecuzione delle attività, e comunque decorsi 3 (tre) anni dalla cessazione dei sopraccitati accordi. Le Parti si riservano, in ogni caso, di definire più dettagliatamente gli obblighi di confidenzialità nelle Convenzioni Operative che stipuleranno.

8.3 I trattamenti di dati personali effettuati dalle Parti ai fini dell'esecuzione del presente Accordo saranno condotti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nonché della normativa nazionale applicabile.

8.4 Con riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo precedente, le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi, ciascuna per i trattamenti effettuati nel proprio ambito e per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, sulla base del presupposto normativo previsto dall'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

8.5 I trattamenti di dati personali previsti dalle Convenzioni Operative stipulate sulla base del presente Accordo, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, saranno definiti e regolati all'interno delle Convenzioni Operative medesime e/o tramite loro allegati, che ne formeranno parte integrante. Tali regolamentazioni disciplineranno in modo specifico ruoli, responsabilità, finalità del trattamento, categorie di dati trattati e misure di sicurezza adottate, in conformità con la normativa vigente.

8.6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati e del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di ciascuna delle Parti sono reperibili sui rispettivi siti istituzionali, attualmente ai seguenti *link*:

- per il CNR: <https://www.cnr.it/it/privacy-cookie-policy>;
- per INRiM: <https://trasparenza.inrim.it/it/home/altri-contenuti/responsabile-della-protezione-dei-dati>.

Art. 9 - Visibilità dell'Accordo Quadro

9.1 Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione, fatto salvo quanto previsto al

precedente articolo 8.

Art. 10 – Durata e sottoscrizione

10.1 Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dall'ultima sottoscrizione apposta e potrà essere rinnovato per un uguale o diverso periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti, da comunicarsi a mezzo PEC agli indirizzi di cui all'art. 13.

10.2 Le Parti provvederanno alla sottoscrizione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 11 - Modifiche e Recesso

11.1 Qualora venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

11.2 Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con PEC agli indirizzi di cui al successivo art. 13 da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative, salvo che le Parti di comune accordo non convengano diversamente.

Art. 12 - Nullità parziale

12.1 Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

12.2 Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 - Comunicazioni

13.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari. Fatta salva la possibilità di comunicare diversi indirizzi PEC in un successivo momento, gli indirizzi PEC di riferimento delle Parti sono i seguenti:

- per il CNR: ucp@pec.cnr.it e, in cc, segreteria.dsftm@cnr.it;
- per l'INRiM: inrim@pec.it.

Art. 14 - Registrazione e Imposta di Bollo

14.1 Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

14.2 L'imposta di bollo del presente Accordo Quadro verrà assolta, nella misura intera, in modo virtuale, dall'INRiM sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Torino – Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Territoriale di Torino 3 Prot. 5307, del 17 gennaio 2018.

Art. 15 - Rinvii e Foro Competente

15.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Il presente Accordo Quadro è stato integralmente negoziato dalle Parti, senza che si applichino gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, Torino, *data della firma digitale*

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente
Prof. Andrea Lenzi

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
Il Presidente
Prof. Pietro Asinari